

**CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI****RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO****ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Come noto l'Azienda Albese Braidese Smaltimento Rifiuti aveva attivato, sin dal 1999, parallelamente alla contabilità finanziaria, la contabilità economica con il metodo della partita doppia in modo da poter rispettare le norme previste dal D.P.R. N. 902/1986 e le correlate modificazioni, previste dal d.l. n. 361/95 della legge 142/90, applicabili ai consorzi tra comuni di cui all'art. 25 della stessa legge 142/90.

L'art. 11 comma 2 della **Convenzione istitutiva di questo consorzio**, del 10 maggio 2004, prevede che:

*“Fuori dal caso in cui il Consorzio assegni il compito di espletare le gare per l'erogazione dei servizi di bacino a società di capitali pubblica avente le caratteristiche definite dalla disciplina vigente, alla quale siano altresì trasferiti tutti i contratti di appalto e le concessioni per l'erogazione dei servizi di bacino, l'oggetto sociale del Consorzio contempla in via transitoria la gestione indiretta dell'azienda di erogazione dei servizi medesimi, fino alla scadenza dei contratti con i soggetti gestori che importino la riscossione della tariffa da parte del Consorzio ai sensi del precedente articolo 2, comma 5, ultimo periodo, con conseguente **mantenimento in capo al Consorzio stesso della partita IVA, della contabilità economica, dell'iscrizione al registro delle imprese e della prosecuzione dell'applicazione ai dipendenti del C.C.N.L. Federambiente.**”*

**Questo Consorzio**, rinveniente dalla menzionata Azienda consortile, ha mantenuto il sistema della doppia contabilità (economica e finanziaria) ed **ha provveduto, sin dall'origine, a depositare in Camera di commercio esclusivamente il bilancio economico.**

**Detto comportamento risulta in linea con il D. Lgs. 267/2000** (Testo unico degli enti locali) che in merito così dispone:

**Art. 3.1**

*“Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili.”*

**Art. 114**

*1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.*

*2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e*

*integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale. (389)*

3. ...

4. *L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.*

5. *Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.*

5-bis. *Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.*

6 ...

7. ...

8. *Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:*

a) *il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;*

b) *il budget economico almeno triennale;*

c) **il bilancio di esercizio;**

d) *il piano degli indicatori di bilancio.*

8-bis. *Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:*

a) *il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;*

b) *il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;*

c) *le variazioni di bilancio;*

d) *il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.*

**La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014**, ha, tra l'altro, specificato che:

*"... L'azienda speciale, disciplinata dall'art. 114, d.lgs. n. 267/2000, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, chiamato a svolgere un'attività di rilevanza commerciale e appartenente alla classe degli enti strumentali...."*

Trattasi di un soggetto di diritto a sé stante, indipendente e diverso dall'ente locale che lo ha costituito, vale a dire uno strumento per la gestione di un servizio pubblico. Al Comune compete l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale: il piano-programma comprendente il contratto di servizio, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio. Anche lo statuto, al momento della costituzione dell'azienda speciale, viene approvato dal consiglio comunale. Spetta, pertanto, all'azienda procedere autonomamente, secondo le regole di economicità che caratterizzano l'esercizio di un'impresa, nel perseguimento dei fini posti dall'ente locale.

**L'appartenenza dell'azienda speciale alla categoria degli enti pubblici economici (Cass. Sez. un., 15 dicembre 1997, n. 12654) comporta, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese, l'assoggettabilità alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti** (T.A.R. Liguria, II, 24 maggio 1995, n. 272). Ne deriva che i contratti collettivi di lavoro non sono necessariamente quelli del settore pubblico, ma quelli stabiliti dalle parti in riferimento al settore merceologico di appartenenza. L'azienda speciale, operando come una qualsiasi impresa commerciale, soggiace al regime fiscale proprio delle società di diritto privato e, quindi, è soggetto passivo di imposta distinto dall'ente locale, ai fini del pagamento di IVA, IRES e IRAP (Cass., sez. V, 15 aprile 2005, n. 7906; Cons. Stato, III, 18 maggio 1993, n. 405).

...

Le aziende speciali sono, quindi, soggetti passivi IRES, a norma dell'art. 73, co. 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall'art. 1, co. 74, lett. a), n. 2), l. 27 dicembre 2006, n. 296, nella propria qualità di enti "che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali"...

Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha escluso che i dipendenti di un'azienda speciale, risultante dalla trasformazione di una società per azioni, possano invocare l'applicazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in quanto gli enti pubblici economici non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2012, n. 641, ove è precisato che l'elencazione contenuta nell'art. 1, co. 2, del citato decreto si riferisce a "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali").

**L'azienda speciale consortile, rispetto a quella prevista dal citato art. 114, si caratterizza per la presenza di un organo in più: l'assemblea consortile. Infatti, l'art. 31, d.lgs. n. 267/2000, richiama la disciplina dell'art. 114, d.lgs. n. 267/2000.**

**Inoltre la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia – con parere nr. 250/2014/PAR del 18 settembre 2015 ha ulteriormente specificato**, in merito all' art. 114 del T.U.E.L. che **"Il Testo Unico ha dunque sostanzialmente riproposto l'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che per la prima volta ha riconosciuto all'azienda speciale un'autonomia statutaria** destinata ad esplicitarsi, nei limiti stabiliti dalla legge, sul piano organizzativo, finanziario

e contabile, oltre che su quello tecnico-funzionale.... **L'art. 114 del TUEL**, specie nel testo assunto dopo la recente riforma, **delinea i tratti di un ordinamento contabile** improntato al sistema economico patrimoniale coerente con la natura imprenditoriale riconosciuta all'azienda e **che**, come tale, **non impedisce l'adozione delle regole di contabilizzazione dettate dal codice civile per le società per azioni in quanto compatibili con lo specifico assetto di un ente che costituisce un modulo organizzativo dell'ente locale per la gestione di servizi pubblici.... L'applicazione all'azienda speciale delle disposizioni contabili delle società di capitali risulta del resto ulteriormente avvalorata da una sempre maggiore contiguità normativa tra le due figure** come si evince anche dalla possibilità, ammessa dalla giurisprudenza contabile, di trasformazione di una società per azioni detenuta dall'ente locale in azienda speciale.”

**Infine la guida redatta dalla CAMERA DI COMMERCIO - TUTTOCAMERE** dal titolo “Il bilancio d'esercizio e l'elenco soci – Redazione e pubblicazione – Febbraio 2015”, prevede:

**“1.4. Aziende speciali e Consorzi fra Enti territoriali**

**Per quanto riguarda le Aziende speciali e i Consorzi fra Enti territoriali** costituiti ai sensi della L. n. 142 del 1990 (ora recepita nel D. Lgs. n. 267/2000), **torna applicabile una normativa di carattere speciale.**

Bisogna fare inizialmente riferimento al disposto di cui all'art. 6 della L. n. 67 del 1987, sulla pubblicità dei bilanci degli enti pubblici, secondo il quale, le aziende speciali e i consorzi fra enti territoriali devono pubblicare i rispettivi bilanci, in estratto, “su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico”.

Successivamente sono stati, in materia, emanati altri provvedimenti normativi che rivestono un particolare interesse.

Con il D.P.R. 15 febbraio 1989, n. 90 sono stati approvati i modelli sui quali compilare gli estratti dei bilanci da pubblicare sui quotidiani.

In seguito, in applicazione del Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, **il Ministero del tesoro, con D.M. 26 aprile 1995, ha approvato lo schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende speciali per i servizi pubblici locali, delle istituzioni e dei consorzi di cui agli articoli 22, 23 e 25 della medesima legge n. 142 del 1990.**

**L'uso di tale schema è divenuto obbligatorio a decorrere dall'esercizio finanziario 1996.**

Con la legge n. 95 del 1995, di conversione del D.L. n. 26 del 1995, fu poi sancito l'obbligo di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'art. 23 della legge n. 142/1990 e di iscrivere tali aziende nel Registro delle imprese, senza peraltro imporre alcun obbligo circa il deposito del relativo bilancio d'esercizio.

**Solo con l'art. 25, comma 2, lett. a) del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (con l'inserimento, nell'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del comma 5-bis), è stato introdotto – a decorrere dall'anno 2013 – l'obbligo anche per le aziende speciali e le istituzioni degli Enti locali di depositare i propri bilanci al Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) della Camera di Commercio di competenza, entro il 31 maggio di ogni anno. L'Unioncamere, attraverso la rete di informatica delle**

Camere di Commercio, trasmetterà al Ministero dell'Economia e delle Finanze – entro il 30 giugno di ogni anno – l'elenco delle aziende speciali ed istituzioni con i relativi bilanci.”

Tutto quanto sopra premesso,

Il Presidente, su conforme relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari, dott. Giuseppe Valsania, riferisce:

Lo stato patrimoniale evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 89.327 e si riassume nei seguenti valori:

### ATTIVO

Enti pubblici di riferimento per cap. dotaz. da vers	€	-
Immobilizzazioni	€	382.999
Attivo circolante	€	11.365.653
Ratei e risconti attivi	€	43.024
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€</b>	<b>11.791.676</b>

### PASSIVO

Capitale di dotazione e riserve	€	1.833.362
Utile (perdita) esercizio	€	89.327
Fondi rischi ed oneri	€	-
Trattamento di fine rapporto	€	159.943
Debiti	€	9.680.884
Ratei e risconti passivi	€	28.160
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€</b>	<b>11.791.676</b>

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione	€	18.686.521
Costi della produzione	€	18.597.050
<i>Differenza tra valore e costi della produzione</i>	€	89.471
Proventi ed oneri finanziari e rettifiche di valore attività finanz.	€	52.459
Proventi ed oneri straordinari	€	-
<i>Risultato prima delle imposte</i>	€	141.930
Imposte sul reddito dell'esercizio	€	52.603
<b>Risultato dell'esercizio</b>	€	<b>89.327</b>

Quindi, il Presidente propone di destinare l'utile d'esercizio, pari ad Euro 89.327 a riserva legale.

Si apre una breve discussione sull'andamento dell'attività al termine della quale il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il bilancio del Consorzio al 31.12.2015, la nota integrativa nonché la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, nei testi come riportati dando atto che:

- a) l'anzidetta nota integrativa potrà subire marginali variazioni dovute all'obbligo di applicare anche a quest'ultima la tassonomia xbrl e che, al momento, il software di gestione contabile non è ancora in grado di rielaborare detta codifica in modo soddisfacente rispetto a tutti i prospetti previsti;
- b) che gli atti di cui trattasi saranno definitivamente trasmessi al revisore per gli adempimenti di propria competenza e, successivamente, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

## **RENDICONTO FINANZIARIO**

Allo scopo di rendicontazione finanziaria si è proceduto alla predisposizione del prospetto riassuntivo della gestione finanziaria 2015 i cui elementi finali sono i seguenti:

**SITUAZIONE FINANZIARIA**  
**PARTE I - ENTRATA**  
**RISCOSSIONI**

	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Riscossioni</i>
TITOLO I Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
TITOLO III Entrate extra tributarie	5.574.982,78	14.189.798,73	19.764.781,51
TITOLO IV Entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali per trasferimento di capitali e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00
TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI Entrate per partite di giro	1.032,91	1.420.366,26	1.421.399,17
<b>TOTALE</b>	<b>5.576.015,69</b>	<b>15.610.164,99</b>	<b>21.186.180,68</b>
Fondo di cassa al 31.12.2014	5.501.883,23	0,00	5.501.883,23
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>11.077.898,92</b>	<b>15.610.164,99</b>	<b>26.688.063,91</b>

**PARTE II - SPESA  
PAGAMENTI**

	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Pagamenti</i>
TITOLO I	10.345.782,50	10.151.119,71	20.496.902,21
Spese correnti			
TITOLO II	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale			
TITOLO III	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso di prestiti			
TITOLO IV	121,23	88.944,66	89.065,89
Partite di giro			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.345.903,73</b>	<b>10.240.064,37</b>	<b>20.585.968,10</b>

**Fondo di cassa al 31/12/2015:** € 26.688.063,91 - € 20.585.968,10 =€ **6.102.095,81**

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	<i>IN CONTO</i>		<i>TOTALE</i>
	<i>RESIDUI</i>	<i>COMPETENZA</i>	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015			5.501.883,23
RISCOSSIONI	5.576.015,69	15.610.164,99	21.186.180,68
PAGAMENTI	10.345.903,73	10.240.064,37	20.585.968,10
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			6.102.095,81

Il **risultato complessivo della gestione finanziaria** si compendia nel seguente riepilogo:

	<i>IN CONTO</i>		<i>TOTALE</i>
	<i>RESIDUI</i>	<i>COMPETENZA</i>	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			6.102.095,81
RESIDUI ATTIVI	123.217,00	5.739.858,48	5.863.075,48
SOMMA			11.965.171,29
RESIDUI PASSIVI	359.196,09	11.498.714,89	11.857.910,98
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015			107.260,31